



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/267

del 24/10/2018

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: Polo tecnologico CIRSU Spa - Località "Casette di Grasciano" Notaresco (TE). Procedura fallimentare Tribunale di Teramo n. 91/2015 reg. fall. - C.F./p. Iva: 00724810676 – AIA n.1/14 del 11/02/2014 e s.m.i. - Legge n. 241/90 e s.m.i. Art. 29-decies, comma 9, lett.b) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. **Richiesta di escussione dell'atto di fidejussione n. 2014/50/2308747- appendici nn. 5 e 6, emesse dall'Agenzia di Sora (FR) della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua con sede legale in Via Corte d'Appello 11 10122 TORINO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con sentenza del Tribunale di Teramo n. 100 del 10 settembre 2015 la società CIRSU Spa è stata dichiarata fallita e il Giudice Delegato, Dott. Giovanni Cirillo, ha nominato un Collegio di Curatori Fallimentari (di seguito indicati come Curatori);
- il Tribunale di Teramo ha autorizzato i Curatori, con Decreto del 16/10/2015, ai sensi dell'art. 72 L. fall., *a subentrare nei contratti che disciplinano la concessione in affidamento del polo tecnologico CIRSU all'attuale gestore ante –fallimento CSA Scarl de L'Aquila*", fino alla scadenza naturale del contratto salvo proroga;
- con nota dei Curatori datata 10/12/2015, avente ad oggetto: "*Autorizzazioni Integrate Ambientali AIA / richiesta di determinazioni Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e politiche ambientali*", è stato richiesto alla Regione Abruzzo che venisse chiarito e confermato il permanere dell'efficacia giuridica e amministrativa di tutte le autorizzazioni AIA vigenti, oltre che l'eventuale proroga dei provvedimenti in scadenza, condizione necessaria per la proroga temporanea del contratto di affidamento in concessione per un periodo limitato allo svolgimento delle operazioni previste dalla legge fallimentare o disposte dal Giudice Delegato e/o Tribunale Fallimentare;
- il G.D., preso atto delle richieste da parte dei Curatori aventi ad oggetto le temporanee estensioni delle autorizzazioni regionali volte a consentire la prosecuzione della conduzione del Polo da parte del Consorzio CSA Scarl , gestore dell'impianto al momento del fallimento, autorizzava, sino al 31/07/2017 la prosecuzione delle attività ad opera del concessionario CSA Scarl, da valere *step by step* e subordinatamente alle condizioni poste nei decreti autorizzativi (datati 28.12.2015, 28.04.2016, 22.07.2016, 26.10.2016, 26.01.2017 e 02.05.2017);

- con nota prot.n. 0166086/17 del 20.06.2017 il S.G.R., considerato che ricorrevano tutti i requisiti previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. per la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/14 del 11. 02.2014 e s.m.i. a fronte di accertate violazioni delle norme a tutela della salute della collettività e sicurezza sui luoghi di lavoro, emanava un provvedimento di diffida e contemporanea sospensione, per un periodo di mesi sei, di ogni attività già autorizzata ed in essere presso l'impianto, concernente ogni linea impiantistica, salvo le operazioni di manutenzione degli impianti atte a risolvere le criticità riscontrate ed a smaltire le rilevanti quantità di rifiuti stoccati all'interno dell'impianto;
- l'Arta Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo, congiuntamente alla Provincia di Teramo, effettuavano un sopralluogo in data 27/10/2017 dal quale si evince che la situazione non è mutata rispetto ai precedenti controlli. Dalle misurazioni dei volumi di rifiuti presenti sia sotto forma di balle che cumuli, è stato riscontrato un volume di rifiuti complessivi pari a circa mc 9.167,87 stimati nel capannone 8, oltre ad essere stato segnalato un forte odore molesto con invito a CSA Scarl di rispettare quanto prescritto in precedenza circa l'attuazione delle migliori tecniche disponibili relative agli impianti di gestione di rifiuti;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 1 del 30 agosto 2017 emanata dal Presidente della Giunta regionale con la quale si dispone: "omissis

- a. **PRESO ATTO** che a causa della temporanea parziale interruzione dell'esercizio del polo tecnologico CIRSU Spa, ubicato in località: "Casette di Grasciano" del Comune di Notaresco (TE), disposta dal Servizio Gestione Rifiuti, si sono determinate, in particolare nella Provincia di Teramo, difficoltà operative per garantire, da parte di numerosi Comuni e o loro Consorzi intercomunali, il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b. **VISTA** la "Relazione tecnica" redatta dal Servizio Gestione Rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si esprime il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
- c. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., il conferimento di un maggiore quantitativo di rifiuti urbani ed assimilati, pari ad un ulteriore 15% rispetto alle potenzialità quantitative autorizzate e/o autorizzabili degli impianti di trattamento/recupero coinvolti, ai sensi dell'art. 45, comma 10, lett. c) della L.R. 45/2007 e s.m.i., in deroga alla Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. 45/07 e s.m.i. ed alle autorizzazioni regionali rilasciate ai titolari/gestori di impianti di trattamento/recupero di rifiuti urbani ed assimilati, comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- d. di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al punto 3) è riferita alla gestione degli impianti di trattamento/recupero coinvolti, temporaneamente limitata al corrente anno (2017).omissis";

CONSIDERATO che il Consorzio Stabile CSA proponeva ricorso in data 19 settembre 2017 dinanzi al TAR Abruzzo – L'Aquila – sia avverso la nota del SGR, prot. 0166086/17 del 20.06.2017, sopra richiamata, con la quale erano stati sospesi i conferimenti presso l'impianto di Notaresco per criticità ambientali rilevate dalla Provincia di Teramo, dall' ARTA Distretto di Teramo e dal Comune di Notaresco, sia avverso la nota del 6.9.2017 con la quale il Fallimento CIRSU Spa, in persona dei Curatori fallimentari, in relazione alla concessione dei servizi di gestione del polo tecnologico in Notaresco, intimava al Consorzio di completare entro brevissimo tempo, massimo entro il 30.09.2017, tutte le operazioni di esclusiva spettanza di CSA Scarl e provvedere alla riconsegna del Polo impiantistico;

PRESO ATTO che a seguito di alcuni incontri tra i rappresentanti della Regione e i Curatori Fallimentari nell'ambito dei quali sono stati analizzati gli esiti dei ricorsi dinanzi al TAR e lo stato dell'impianto, i partecipanti hanno convenuto nella necessità di acquisire un parere da parte degli Organi tecnici (Arta e Provincia) ritenendo necessario un nuovo sopralluogo al fine di valutare gli interventi espletati dal gestore a seguito del provvedimento di sospensione adottato dal Servizio Gestione dei Rifiuti ed impugnato da parte del gestore stesso. Il tutto al fine di adottare tutti i provvedimenti di competenza, anche d'urgenza, per evitare una emergenza igienico sanitaria e mantenere l'impianto in sicurezza;

PRESO ATTO degli esiti del sopralluogo effettuato in data 27/10/2017 dai tecnici di Arta Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo, congiuntamente alla Provincia di Teramo, dai quali si evince che la situazione risultava immutata rispetto ai precedenti controlli. Dalle misurazioni delle giacenze rifiuti all'interno del Polo tecnologico, sia sotto forma di balle che cumuli, è stato riscontrato, oltre al permanere

delle gravi difformità gestionali, un forte odore molesto, con invito a CSA Scarl di rispettare quanto prescritto in precedenza circa l'attuazione delle migliori tecniche disponibili previste dalla legge;

PRESO ATTO della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo del 10/11/2017, avente ad oggetto la comunicazione ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 271/1989 agli Enti interessati, di un procedimento penale che riguarda, rispettivamente, il legale rappresentante e il direttore Tecnico di CSA Scarl proprio per reati ambientali, ai sensi dell'art. 29 quattordicesima comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 256 commi 1 lett. a) e comma 2 in relazione all'art. 192 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. oltre che l'art. 674 c.p., per fatti che riguardano la gestione del Polo tecnologico di CIRSUSpa di Notaresco (TE), per mancato rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni AIA, per azioni ed omissioni che hanno provocato superamento dei limiti di tollerabilità per esalazioni maleodoranti atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe, oltre che per deposito incontrollato di rifiuti urbani e speciali non pericolosi stoccati nelle aie di maturazione/stabilizzazione/raffinazione, site all'interno dell'impianto;

CONSIDERATO che il Comune di Notaresco, in diverse occasioni, e da ultimo con nota 14.11.2017 ha segnalato ...*“una giacenza di un quantitativo di rifiuti assolutamente non trascurabile”*.... con continue ed allarmanti segnalazioni da parte della cittadinanza per emissioni moleste e il timore e la preoccupazione per l'ambiente e per la salute;

PRESO ATTO della nota prot. 399/2017 del 22/12/2017 con la quale CSA Scarl ha comunicato al SGR che dal 27 dicembre 2017 sarebbero riprese le attività presso il Polo Tecnologico CIRSUSpa e della conseguente nota prot. 327444/17 del 22/12/2017 con la quale il Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, alla luce della predetta comunicazione e della circostanza che CSA non ha ottemperato a tutte le prescrizioni disposte nel provvedimento di sospensione del 20/06/2017, ha diffidato CSA Scarl dall'intraprendere alcuna iniziativa atta alla ripresa delle attività di conferimento dei rifiuti presso il Polo tecnologico CIRSUSpa di Notaresco, in quanto ciò configurerebbe una azione illegittima in un contesto ove, peraltro, persistevano ancora gravi criticità ambientali;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 2 del 28/02/2018 “Ordinanza contingibile ed urgente per ragioni ambientali e di tutela della salute pubblica”, emanata al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e il risanamento ambientale del Polo impiantistico sito in loc. “Casette di Grasciano” Notaresco (TE), contenente disposizioni in merito al risanamento ambientale del sito, mediante la rimozione e lo smaltimento/recupero di tutti i rifiuti giacenti all'interno dell'impianto, al fine di scongiurare eventi che potessero costituire grave pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, come da Relazione Tecnica del Servizio Gestione Rifiuti allegata al provvedimento di cui sopra;

RITENUTO che per l'emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 2 del 28/02/2018 è stata verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 L.R. n. 45/2007 s.m.i. e dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. di urgenza, contingibilità e impossibilità di provvedere con strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi e, nello specifico:

- **Impossibilità di differire l'intervento** - in ragione della possibile previsione di un danno imminente desumibile dalle segnalazioni degli Organi tecnici e dai recenti episodi di incendio che hanno interessato il Polo tecnologico, presenza di notevoli cumuli di rifiuti privi di una idonea gestione e difficoltà di controllo in caso di incidenti di qualunque natura essi siano (come documentato da Arta e dai tecnici Coadiutori del Fallimento nel corso del sopralluogo del 9.2.2018) oltre che molteplici segnalazioni di molestie da esalazioni maleodoranti da parte del Sindaco del Comune di Notaresco (TE);
- **Contingibilità** - intesa come urgente necessità di provvedere, con efficacia ed immediatezza, alle sopra richiamate situazioni imprevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti (salute pubblica, ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro);

Impossibilità di provvedere altrimenti – considerato che la ASL di Teramo e il Sindaco del Comune di Notaresco (TE) hanno comunicato che “non può essere escluso il rischio per la salute pubblica”, chiedendo alla Regione Abruzzo comunque di intervenire in via di urgenza con provvedimento straordinario;

PRESO ATTO che con Ordinanza del TAR Abruzzo – L'Aquila n. 90/2018 del 20/04/2018 è stata respinta la domanda cautelare proposta da CSA SCARL avverso all'O.P.G.R. n. 2 del 28/02/2018 ritenuto che

omissis...” *...da un sommario esame, la domanda cautelare appare priva di fondamento, non essendo suscettibili di positiva considerazione le censure sollevate da parte ricorrente, anche alla luce del decreto n. 376 del 2018 della Corte d’Appello dell’Aquila in ordine al Concordato fallimentare relativo a CIRSU Spa*”omissis”;

RILEVATO che alla data di scadenza dei termini di cui all’art. 2 della predetta Ordinanza il Consorzio CSA Scarl non ha compiutamente adempiuto alla rimozione, smaltimento/recupero dei rifiuti riconducibili alla gestione CSA scarl ancora stoccati nelle diverse sezioni impiantistiche del Polo ex CIRSU Spa;

RICHIAMATO il verbale di udienza e conciliazione n. cron. 9242/06 del 13/06/2018 relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. RG. N. 4408/2017 emesso dal Tribunale di Teramo, nel quale il legale di parte si è impegnato in nome e per conto del CSA Scarl, in tal sensoomissis...”*dà atto della disponibilità alla riconsegna del Polo tecnologico per cui è causa e chiede un termine di 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna : a) per la rimozione dei rifiuti di pertinenza del CSA...*;

TENUTO CONTO che in data 19/06/2018 presso il Polo Tecnologico CIRSU Spa in Notaresco, in esecuzione del predetto verbale di conciliazione, è stato redatto, alla presenza di tutte le parti interessate, un “verbale di riconsegna” nell’ambito del quale è stato riconsegnato il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa da parte del CSA Scarl e, contestualmente, è stata effettuata l’immissione in possesso del Polo ai soli fini della conservazione e custodia al proponente assegnatario;

TENUTO CONTO che in data 26/06/2018 nel Polo Tecnologico ex CIRSU Spa i tecnici della Ditta consegnataria e della CSA Scarl hanno effettuato, in contraddittorio, un sopralluogo con relativi rilievi ai fini della quantificazione dei rifiuti ancora in giacenza presso il Polo ex CIRSU Spa, le cui risultanze sono state comunicate al SGR in data 02/07/2018;

RICHIAMATA la nota del 06/07/2018 prot. n.0193608/18 con la quale il SGR ha preso atto delle risultanze dei rilievi effettuati in data 26/06/2018 nel Polo Tecnologico ex CIRSU Spa ai fini della quantificazione dei rifiuti ancora in giacenza presso il Polo e ha disposto l’avvio delle operazioni di rimozione rifiuti da parte del CSA Scarl, secondo quanto disposto nel verbale di conciliazione soprarichiamato e nel verbale di riconsegna del Polo del 19/06/2018, fissando il termine ultimo per la rimozione degli stessi in 30 giorni lavorativi a far data dalla ricezione della nota stessa (**termine scaduto in data 14.08.2018**). Contestualmente il SGR ha richiesto all’ARTA e alla Provincia di Teramo di relazionare in ordine alle operazioni di rimozione dei rifiuti;

PRESO ATTO della nota del 14/08/2018, acquisita dal SGR in pari data con il progressivo 1670887/18, con la quale la Provincia di Teramo ha trasmesso il verbale di ispezione relativo al controllo effettuato congiuntamente ai tecnici dell’ARTA Distretto Provinciale di Teramo in data 09/08/2018 presso il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa, ai fini di verificare l’eventuale rimozione di rifiuti da parte di CSA Scarl e dal quale... omissis...” *si rileva che non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto rilevato il 26/06/2018 (misura del volume e stima del peso) ”....* ;

RICHIAMATA la nota del 14/08/2018 Prot. 230447/18 con la quale il SGR ribadisce, tra l’altro, che i termini fissati per la rimozione dei rifiuti di competenza CSA Scarl di cui al punto 2) dell’Ordinanza sopracitata, sono ampiamente scaduti e che risulta acclarata l’inottemperanza di quanto ivi stabilito; contestualmente il SGR prende atto della reiterata inottemperanza da parte del CSA Scarl a quanto disposto dal SGR con nota del 06/07/2018 in merito alla rimozione dei rifiuti ancora presenti nel Polo Tecnologico ex CIRSU Spa e di competenza CSA Scarl;

CONSIDERATO che nella nota del SGR del 14/08/2018, preannuncia l’adozione di un provvedimento dirigenziale al fine di procedere alla escussione della Polizza Fideiussoria n. 2014/50/2308747 e relative appendici, nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, come già preannunciato alla predetta Compagnia assicuratrice con nota del Servizio dell’11/04/2018 prot. 103876/18;

RILEVATO quindi che, come risulta da ultimo dal verbale redatto in data 26/06/2018 presso il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa dai tecnici della Ditta consegnataria e della CSA Scarl, in sede di sopralluogo, in contraddittorio, ai fini della quantificazione dei rifiuti ancora in giacenza pari a circa 4.170,05 tonnellate,

di rifiuti afferenti all'attività già esercitata da CSA Scarl, così come meglio evidenziato nell'Allegato 1 sottoscritto dalle parti per verifica ed accettazione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il Servizio Gestione dei Rifiuti ha rilevato e contestato le sottoelencate inadempienze che si ritengono rilevanti ai fini della procedura di escussione con nota del SGR del 02/10/2018 Prot. 270770/18 e precisamente:

1. **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al provvedimento di diffida del SGR sin dal 20/06/2017** con il quale era stata disposta la rimozione dei rifiuti al fine di risolvere le criticità evidenziate nel provvedimento stesso considerato che non risultavano smaltite le rilevanti quantità di rifiuti urbani ancora stoccati all'interno dell'impianto, così come relazionato dagli organismi preposto al controllo;
2. **non ha ottemperato, per quanto di propria competenza, alle disposizioni di cui all'OPGR n. 2 del 28/02/2018** che aveva concesso termine di 30 gg. dalla redazione del verbale di consistenza per procedere alla rimozione dei rifiuti pertinenza di CSA Scarl;
3. **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al verbale di udienza e conciliazione n.cron. 9242/06 del 13/06/2018, relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. RG. n. 4408/2017, emesso dal Tribunale di Teramo**, laddove l'avv. Valerio Catenacci si è impegnato, in nome e per conto del CSA Srl, ed ha sottoscritto il predetto verbale, rilevando che : "omissis ... **dà atto della disponibilità alla riconsegna del Polo tecnologico per cui è causa e chiede un termine di 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna : a) per la rimozione dei rifiuti di pertinenza del CSA...** omissis.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 3-ter (*Principio dell'azione ambientale*) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. secondo il quale "... *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale....*";

RICHIAMATE le ulteriori disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al sotto indicato quadro normativo:

- Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che ha individuato «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;
- Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (*prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*);
- Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e s.m.i.;
- Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- D.lgs. 13.01.03, n. 36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i.;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- L.R. 16.06.2006, n. 17 "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*" e s.m.i.(in vigore dal 01/01/2007);
- L.R. 23.06.2006, n. 22 "*Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti Abruzzo*" che ha

approvato definitivamente il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, cosiddetto “Programma RUB”;

- L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
- D.M. 27.09.2010 avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- D.lgs. 29.04.2010, n. 75 e s.m.i. “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30/07/2010;
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 06.08.2013 inviata alle Regioni e alle Province autonome, recante disposizioni in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;
- L. 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91; *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*;
- Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
- Legge 06 agosto 2015, n. 125: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
- D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

RITENUTO di dare luogo, con il presente provvedimento, per le motivazioni sopra indicate e poter assicurare in tempi rapidi la rimozione dei rifiuti giacenti presso il polo tecnologico di Notaresco (TE), alla escussione del predetto contratto di fidejussione n. **2014/50/2308747- appendici nn. 5 e 6, emesse dall’Agenzia di Sora (FR) della Compagnia Assicuratrice Reale Mutua con sede legale in Via Corte d’Appello 11 10122 TORINO**, contratto da parte della Società C.S.A. Scarl e prodotto a favore della Regione Abruzzo in relazione ai rapporti convenzionali stabiliti a suo tempo con CIRSU Spa;

RICHIAMATO il provvedimento regionale concernente l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/14 del 11/02/2014 e s.m.i., che all’art 3 dispone in ordine alla produzione delle garanzie finanziarie previste dalle vigenti norme in materia;

PRESO ATTO dei quantitativi giacenti come da tabella sintetica sotto riportata, nella quale si indica il quantitativo complessivo, espresso in tonnellate, di rifiuti da allontanare dell’impianto di che trattasi, pari a T. 4.170,05, come risulta dal verbale redatto in data 26/06/2018, presso il Polo Tecnologico ex CIRSU Spa dai tecnici della Ditta consegnataria e della CSA Scarl, in sede di sopralluogo, in contraddittorio, allegato al presente provvedimento;

CER 19.12.12	TON	3.039,12
CER 19.05.01	TON	153,16
CER 15.01.06	TON	7,91
CER 20.03.07	TON	439,87
COMPOST FINITO	TON	529,99
TOTALE	TON	4.170,05

CONSIDERATO che i rifiuti di cui all’E.E.R. 191212 e 190501, per complessive 3.192,28 tonnellate, per le loro attuali caratteristiche qualitative devono essere avviati a smaltimento, salvo la loro compatibilità con i sistemi di discarica presenti all’interno del territorio regionale abruzzese, da valutare ai sensi delle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, al costo di € 395.842,72 quale tariffa d’ingresso all’impianto (comprensivi di IVA e tributo speciale derivante dall’applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 17/2006) al netto delle spese di trasporto;

CONSIDERATO altresì che relativamente ai rifiuti di cui all'E.E.R. 150106, corrispondente ad imballaggi di materiali misti, e 200307, corrispondente a rifiuti ingombranti, di cui alla precedente tabella, si ritiene di rinviare il computo di rimozione degli stessi, per tutte le voci di costo di cui sopra, tenuto conto del loro stato fisico attuale e delle loro caratteristiche qualitative che, presumibilmente, possono prevedere il preventivo trattamento degli stessi, prima del loro conferimento in idonei impianti di smaltimento e/o recupero, con evidenti differenze di tariffe di ingresso;

RITENUTO pertanto di invocare quanto riportato all'art. n. 4 – “Escussione della garanzia”, delle Condizioni generali di assicurazione del contratto fidejussorio n. 2014/50/2308747, nel senso di definire entro i termini predetti tutte le voci di costo definitive e complessive, anche ricorrendo ad un eventuale contraddittorio con la Compagnia Assicuratrice indicata all'oggetto, onde poter pervenire alla definizione delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento di rimozione dei rifiuti;

RITENUTO, infine, di rinviare a separato e successivo atto modalità di trasferimento delle somme in argomento, sempre nei limiti temporali indicati all'art. 4 del contratto indicato in premessa;

RIBADITO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per le motivazioni sopra indicate, con la finalità di realizzare al più presto interventi risolutivi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ricorrendo alle procedure previste dalle norme di cui al Codice degli Appalti;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **DICHIARARE** il CSA Scarl inadempiente in quanto:
 - **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al provvedimento di diffida del SGR sin dal 20/06/2017** con il quale era stata disposta la rimozione dei rifiuti al fine di risolvere le criticità evidenziate nel provvedimento stesso considerato che non risultavano smaltite le rilevanti quantità di rifiuti urbani ancora stoccati all'interno dell'impianto, così come relazionato dagli organismi preposto al controllo;
 - **non ha ottemperato, per quanto di propria competenza, alle disposizioni di cui all'OPGR n. 2 del 28/02/2018** che aveva concesso termine di 30 gg. dalla redazione del verbale di consistenza per procedere alla rimozione dei rifiuti pertinenza di CSA Scarl;
 - **non ha ottemperato alle disposizioni di cui al verbale di udienza e conciliazione n.cron. 9242/06 del 13/06/2018, relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. RG. n. 4408/2017, emesso dal Tribunale di Teramo**, laddove l'avv. Valerio Catenacci si è impegnato, in nome e per conto del CSA Srl, ed ha sottoscritto il predetto verbale, rilevando che : *“omissis ... dà atto della disponibilità alla riconsegna del Polo tecnologico per cui è causa e chiede un termine di 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna : a) per la rimozione dei rifiuti di pertinenza del CSA... omissis.*
2. di **ESCUTERE** l'atto di fideiussione n. 2014/50/2308747- Appendici n. 5 e 6 emesse dalla Compagnia Assicuratrice Reale Mutua - **con sede legale in Via Corte d'Appello 11 10122 TORINO**, contratto da parte della Società C.S.A. Scarl e prodotto a favore della Regione Abruzzo in relazione ai rapporti convenzionali stabiliti a suo tempo con CIRSU Spa, a garanzia di quanto derivante dall'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1/14 del 11/02/2014 e s.m.i., art 3;
3. di **PROCEDERE** alla predetta richiesta di escussione, in relazione alla rimozione dei rifiuti attualmente giacenti presso il Polo tecnologico di Notaresco (TE) per i quantitativi dei rifiuti e per la classificazione degli stessi così come riportato nella seguente tabella desunta dall'Allegato 1 :

CER 19.12.12	TON	3.039,12
CER 19.05.01	TON	153,16
CER 15.01.06	TON	7,91
CER 20.03.07	TON	439,87
COMPOST FINITO	TON	529,99
TOTALE	TON	4.170,05

4. di **PRECISARE** che i rifiuti di cui all'E.E.R. 191212 e 190501, per complessive 3.192,28 tonnellate, per le loro attuali caratteristiche qualitative devono essere avviati a smaltimento, salvo la loro compatibilità con i sistemi di discarica presenti all'interno del territorio regionale abruzzese, da valutare ai sensi delle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti in discarica, tenuto conto dei costi medi verificati dal Servizio Gestione dei Rifiuti, al costo di € 395.842,72 quale tariffa d'ingresso all'impianto (comprensivi di IVA e tributo speciale derivante dall'applicazione dell'art. 5 della L.R. n. 17/2006) al netto delle spese di trasporto;
5. di **PRECISARE** altresì che relativamente ai rifiuti di cui all'E.E.R. 150106, corrispondente ad imballaggi di materiali misti , e 200307, corrispondente a rifiuti ingombranti, di cui alla precedente tabella, si ritiene di rinviare il computo di rimozione degli stessi, per tutte le voci di costo di cui sopra, tenuto conto del loro stato fisico attuale e delle loro caratteristiche qualitative che, presumibilmente, possono prevedere il preventivo trattamento degli stessi, prima del loro conferimento in idonei impianti di smaltimento e/o recupero, con evidenti differenze di tariffe di ingresso;
6. di **RIBADIRE** quanto riportato all'art. 4 – “Escussione della garanzia”, delle Condizioni generali di assicurazione del contratto fidejussorio n. 2014/50/2308747, nel senso di definire entro i termini predetti tutte le voci di costo definitive e complessive, anche ricorrendo ad un eventuale contraddittorio con la Compagnia Assicuratrice indicata all'oggetto, onde poter pervenire alla definizione delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento di rimozione dei rifiuti;
7. di **RINVIARE** a separato e successivo atto la indicazione delle modalità di trasferimento delle somme in argomento, sempre nei limiti temporali indicati all'art. 4 del contratto indicato in premessa;
8. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Compagnia Assicuratrice Reale Mutua con sede legale in Via Corte d'Appello 11 10122 TORINO, nonché alla Agenzia di Sora (FR) della medesima Compagnia, al CSA Scarl e alla Curatela Fallimentare CIRSU Spa;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto e al dispositivo sul BURAT e per esteso sul sito web della Regione Abruzzo – Rifiuti Bonifiche – IPPC/AIA.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco FAMOSO)
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 6319FBB8F401077DBBD8425CD2FCF73C4F840C44F6C496F57175509C15A990F9

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/267
Data determina 24/10/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAA8NO8-7595

PASSWORD eAnW4

DATA SCADENZA 25-10-2019

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

